



PROVINCIA
DI LODI

U.O. U.O.4 Sistemi verdi - Servizi a rete - Tutela e
valorizzazione dell'ambiente - Pianificazione
territoriale provinciale - Protezione civile

Determinazione n° REGDE / 777 / 2020

Lodi 28-09-2020

OGGETTO: AZIENDA AGRICOLA CHIAPPINI BORTOLO (P. IVA: 04664070960) AVENTE SEDE LEGALE E IMPIANTO PRODUTTIVO IN COMUNE DI OSSAGO LODIGIANO (LO), CASCINA GRAZZANO. RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL TITOLO III – BIS DEL D.LGS. 152/2006 PER L'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI (ATTIVITÀ IPPC 6.6-B)

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA I

Attesa la propria competenza derivante dal Decreto del Presidente della Provincia n.72/2019 del 20/06/2019;

Visti:

- il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006: *“Norme in materia ambientale”*;
- la l.r. n. 24 del 11 dicembre 2006: *“Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”*;
- la d.g.r. 28 dicembre 2012 - n. IX/4626 del: *“Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 9, c.4 del d.m. 24 aprile 2008 (revoca della d.g.r. n. 10124/2009 e smi)”*;
- la l.r. n. 26 del 12 dicembre 2003: *“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e risorse idriche”*;
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il d.lgs. n. 46 del 4 marzo 2014: *“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”*;
- il D.M. 104 del 15 aprile 2019: *“Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- la d.g.r. 18 aprile 2016 – n. X/5065: *“Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) – Indirizzi per l'applicazione del d.m. n. 272 del 13 novembre 2014 'Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- la *“Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione”* del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e

di Consiglio;

- la d.g.r. 15 luglio 2019 – n. XI/1926: “*Indirizzi per la gestione dei riesami delle aia zootecniche seguito dell’emanazione della decisione n. 2017/302 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE*”;

premesso che l’azienda Agricola Chiappini Bortolo (P. IVA: 04664070960) avente sede legale e impianto produttivo in Comune di Ossago Lodigiano (LO), Cascina Grazzano, è titolare di Autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Lodi con determinazione dirigenziale n. REGDE/657/2014 del 18/6/2014 per l’attività di allevamento intensivo di suini all’ingrasso con peso superiore a 30 Kg (attività IPPC 6.6 - b);

vista la comunicazione della Provincia di Lodi n. prot. 36548 del 12/11/2019 con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento del riesame, con valenza di rinnovo, ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3, lettera a) del d.lgs. 152/2006 e contestualmente è stata richiesta la presentazione della documentazione tecnica necessaria;

richiamati gli elementi salienti dell’istruttoria e i relativi passaggi amministrativi:

- la documentazione richiesta è pervenuta in data 10/2/2020 (agli atti n. prot. 4097);
- con nota provinciale n. 12673 del 13/5/2020 il competente ufficio provinciale ha indetto la conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990;
- con nota provinciale n. prot. 16251 del 17/6/2020 è stata formalizzata la richiesta di integrazioni ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lettera b);
- la Società ha trasmesso le integrazioni e i chiarimenti in data 17/7/2020 (prot. prov. n. 20038), poi perfezionati in data 18/9/2020 (prot. n. 26289);

richiamati i seguenti pareri trasmessi dai soggetti interessati:

- ARPA Lombardia – dipartimento di Lodi e Pavia con nota registrata agli atti provinciali al n. prot. 15452 del 9/6/2020 si è espressa in relazione al Piano di monitoraggio e controllo;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: ha trasmesso nota n. 3720 del 13/5/2020 (prot. prov. n. 12852) con cui rileva che non risulta nulla agli atti per l’azienda in oggetto e che si rende necessaria la dichiarazione di non assoggettabilità in base al DPR 151/2011; il Gestore ha dichiarato nel merito (integrazioni in atti al n. prot. 20038/2020) che l’azienda in argomento non è soggetta agli adempimenti previsti dal DPR n. 151/2011 in quanto ai sensi del DM 22/11/2017 gli Imprenditori Agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi e di olio di oliva di capienza ≤ 6 mc, anche muniti di erogatore, non sono tenuti agli adempimenti presenti dal DPR n. 151/2011;

considerato che:

- l’installazione è esistente dal 1998 con la potenzialità attuale e non è mai stata sottoposta a procedura di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA;
- l’installazione non ha mai effettuato ampliamenti, ad eccezione del posizionamento *capannine per allevamento suinetti di peso inferiore a 30 kg – categoria non IPPC* (si veda paragrafo A.1.1. dell’AT): nell’ambito dell’istruttoria condotta per il rinnovo dell’AIA (di cui alla d.d. REGDE/657/2014), in relazione alla suddetta modifica, vennero effettuate delle valutazioni in merito all’eventuale sottoposizione alla normativa in materia di VIA dalle quali emerse la non applicabilità del procedimento sanzionatorio di cui alla d.g.r. 11516/2010 (prot. prov. n. 1383 del 17/1/2014);

ritenuto opportuno attivare, contestualmente al procedimento di riesame dell’AIA, anche la procedura di accertamento dei pregiudizi ambientali eventualmente arrecati dall’esercizio dell’allevamento in oggetto, secondo le modalità previste dalla d.g.r. 1926/2019 - allegato 4;

vista la documentazione predisposta dal Gestore, comprensiva di apposita “Lista di controllo”, presentata in data 10/2/2020 (prot. prov. n. 4097);

visto in particolare che:

- l’installazione IPPC ha ottenuto il primo provvedimento di AIA per l’attività zootecnica nel 2008 rilasciato dalla Regione Lombardia con decreto n. 2949 del 25/3/2008, rinnovato dalla Provincia di Lodi con determinazione dirigenziale n. REGDE/657/2014 del 18/6/2014;
- l’installazione è stata oggetto di attività di controllo da parte di ARPA Lombardia con la Visita Ispettiva conclusasi il 15/10/2012 (relazione finale in atti provinciali al n. prot. 5001 del 18/2/2013): nell’occasione vennero segnalate alcune criticità inerenti la gestione dell’allevamento, discusse e confluite nel procedimento di rinnovo dell’AIA del 2014;
- l’installazione è stata sottoposta regolarmente alle attività di controllo e autocontrollo previste dall’art. 19-decies del d.lgs. 152/2006, nonché alle procedure previste dalla Direttiva Nitrati finalizzate verificarne le modalità di conduzione e gli impatti sulle diverse matrici ambientali;
- non risultano agli atti della scrivente Amministrazione segnalazioni in relazione a problematiche odorigene o ad altre problematiche ambientali riferite all’attività condotta dall’azienda;
- dalla “lista di controllo” di cui all’allegato 4 della d.g.r. 1926/2019 compilata dal Gestore emerge che l’attività zootecnica è coerente con la destinazione d’uso del suolo e interessa un’area in cui non sono presenti siti sensibili o che necessitino di particolari tutele e non risultano in generale pregiudizi ambientali dei luoghi interessati generati dall’attività in argomento;

dato atto che l’allegato tecnico redatto a conclusione dell’iter istruttorio contiene le condizioni di esercizio dell’impianto in oggetto e costituisce parte integrante del presente provvedimento;

dato atto altresì che:

- ai sensi dell’art. 29-quater, comma 11 del d.lgs. 152/2006 il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali di cui all’allegato IX alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 così come aggiornato dall’art. 26, del d.lgs. 46/2014;
- l’AIA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l’igiene, l’edilizia, l’urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’impianto e dell’attività, nonché atti di altre autorità;
- l’allegato Tecnico comprende il Piano di Monitoraggio e Controllo la cui attuazione è a carico del Gestore secondo le modalità e la frequenza indicate nel “Quadro F”;
- l’ente preposto al controllo del rispetto delle condizioni dell’AIA è l’ARPA Lombardia secondo quanto stabilito dall’art. 29-decies comma 3 del d.lgs. 152/2006;

rilevato che la Società ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori in data 13/7/2020;

vista la comunicazione antimafia rilasciata in data 22/5/2020 ai sensi dell’art. 88, comma 1 del d.lgs. 159/2011 tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia;

dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione;

fatti salvi i diritti terzi;

DETERMINA

Sulla base delle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di rilasciare all'Azienda Agricola Chiappini Bortolo (P. IVA: 04664070960) avente sede legale e impianto produttivo in Comune di Ossago Lodigiano (LO), Cascina Grazzano, il riesame con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di un allevamento intensivo di suini all'ingrasso (peso < 30 kg) di cui all'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, punto 6.6-b;

2. di stabilire che il presente atto costituisce determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, comma 2 della L. 241/1990, svoltasi in forma semplificata e modalità asincrona come indicato nelle premesse, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori dei beni e servizi pubblici interessati al rilascio del provvedimento di cui al punto 1;

3. di concludere positivamente il procedimento di accertamento del pregiudizio ambientale riconoscendo l'assenza di effetti negativi sull'ambiente dei luoghi interessati dall'esercizio dell'attività di allevamento intensivo in argomento;

4. di rammentare che:

- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11 del d.lgs. 152/2006 il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 così come aggiornato dall'art. 26, del d.lgs. 46/2014;
- l'AIA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia, l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto e dell'attività, nonché atti di altre autorità;

5. di rammentare altresì che l'esercizio dell'attività di cui al presente provvedimento è subordinato al rispetto dei termini, delle prescrizioni e degli adeguamenti indicate nell'Allegato Tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente all'elaborato grafico "*Tav. 1 (aggiornamento Luglio 2020) - Planimetria generale fabbricati*";

6. di disporre che, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del d.lgs.152/2006, così come modificato dal d.lgs.46/2014, la Società svolga specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a partire dalla data di emanazione dell'AIA vigente, o comunque, in caso di cessazione dell'attività, prima della scadenza naturale dell'AIA, contemporaneamente alla cessazione dell'attività, e secondo modalità concordate con ARPA Lombardia;

7. di far presente che ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 9 dell'art.29-octies del titolo III bis della parte seconda del d.lgs.152/2006:

- comma 1: "*l'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni*";
- comma 2: "*il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. omissis...*";
- comma 3: "*il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:*

*a) entro **quattro anni** dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;*

*b) quando sono trascorsi **10 anni** dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione"*

- comma 4: "*Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque nei casi di cui alle lettere da a) a e) di cui al medesimo comma 4*";
- comma 9: "*Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui*

all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame”;

8. di far presente che, così come previsto dal comma 5 dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/2006, nei casi di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo la domanda di riesame deve essere comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza di tale termine l'autorizzazione si intende scaduta. Come previsto dal comma 11 dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/2006 s.m.i., fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

9. di rammentare che nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale;

10. di riservarsi di revisionare l'Allegato Tecnico nei casi previsti dall'art. 29-octies, comma 4 del d.lgs. 152/2006;

11. copia del presente atto, completo degli allegati, deve essere conservato presso l'insediamento produttivo e tenuta a disposizione degli Enti di controllo;

12. di notificare il presente provvedimento via pec al soggetto interessato e di trasmetterne una copia a:

- Comune di Ossago Lodigiano
- ARPA Lombardia – Dipartimento Pavia-Lodi,
- ATS Città Metropolitana di Milano – sede Territoriale di Lodi
 - § Dipartimento Igiene e prevenzione sanitaria
 - § Dipartimento veterinario.
- Comandi provinciale dei Vigili del Fuoco

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della stessa.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA I

Ing. Alessandro Farnè

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82)

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l'Amministrazione Provinciale di Lodi